

AVVISO

E-COMMERCE – SPEDIZIONI DI MODESTO VALORE

Roma, 1° luglio 2026 – Nell’ambito del nuovo approccio europeo all’e-commerce, dal 1° luglio 2026 viene abolita la franchigia dai dazi all’importazione prevista per le spedizioni di merci provenienti direttamente da Paesi terzi e destinate a soggetti stabiliti nell’Unione europea, il cui valore intrinseco complessivo non superi i 150 euro per spedizione e, contestualmente, è introdotto un dazio doganale forfettario di 3 euro per ciascun articolo.

Per gli aspetti generali della misura si rinvia a quanto già illustrato nell’avviso del 15 maggio 2026 e nella sezione dedicata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)¹.

Si richiama altresì la Circolare n. 17/2026, recante le istruzioni operative di carattere generale relative ai nuovi obblighi dichiarativi applicabili alle importazioni e-commerce di modico valore, con particolare riferimento alle modalità dichiarative, agli adempimenti degli operatori e alle procedure di gestione delle spedizioni interessate dalle nuove disposizioni unionali.

Si evidenzia, inoltre, che l’8 giugno 2026 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e il relativo Allegato B, al fine di consentire l’attuazione del dazio doganale temporaneo forfettario.

Le modifiche introdotte riguardano, in particolare, la possibilità di utilizzare garanzie globali per l’immissione in libera pratica delle merci nell’ambito dei regimi IOSS (Import One Stop Shop) e Special Arrangements, con la definizione dei criteri per la determinazione dell’importo di riferimento e delle relative modalità di monitoraggio (articolo 155, paragrafo 3, lettera c), e articolo 157, paragrafo 1).

Al riguardo, la Commissione europea ha recentemente chiarito che i soggetti AEO possono beneficiare della riduzione al 30% della garanzia per le operazioni di vendita a distanza, ai sensi dell’articolo 95.3 del Regolamento (UE) n. 952/2013.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 ha inoltre precisato che il dazio di 3 euro deve essere corrisposto per ciascun articolo incluso nella spedizione, indipendentemente dall’origine delle merci.

¹ [Spedizioni di modico valore da Paesi extra-UE: le novità dal 1 luglio 2026 - Agenzia delle dogane e dei Monopoli](#)

Per dare attuazione a tale principio, è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/1022, che modifica la definizione di “articolo” contenuta nell’articolo 1, punto 61, del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, chiarendo che, qualora le merci siano dichiarate come articoli distinti, il dazio doganale si applica a ciascuno di essi singolarmente.

Per ulteriori approfondimenti, si segnala che la *Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale della Commissione europea (DG TAXUD)* ha pubblicato appositi orientamenti rivolti agli Stati membri e agli operatori economici, contenenti chiarimenti ed esempi applicativi relativi al dazio doganale temporaneo di 3 euro in vigore dal 1° luglio 2026, nonché il documento “*Questions & Answers – EUR 3 Customs Duty Guidance*” (aggiornato al 30 giugno).

Di seguito, il link diretto per accedere alla pagina web della Commissione europea dedicata alla riforma doganale dell’Unione [EU Customs Reform - Taxation and Customs Union - European Commission](#).